

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 31-4960

**Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta". Parziale modifica delle DD.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009 e n. 1-358 del 20.07.2010 e modifica della D.G.R. n. 40-3228 del 30.12.2011.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con deliberazioni della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e con deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2585 del 23.09.2010, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'istituzione del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", il cui prosieguo, in fase sperimentale, è stato approvato con D.G.R. della Regione Piemonte n. 40-3228 del 30.12.2011 e con D.G.R. della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 231 del 10.02.2012.

La convenzione suddetta – siglata dalle parti in data 03.05.2012 – ribadisce e conferma la presa d'atto delle rilevanti potenzialità delle risorse presenti nell'ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, a fronte di una sempre maggiore complessità della gestione che tale organizzazione comporta e la conseguente necessità di un più strutturato modello organizzativo, al fine di ottenere maggiori efficienza ed efficacia di azione.

La sopra citata D.G.R. n. 40-3228 del 30.12.2011, in particolare, prevede - a parziale modifica della D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 – di prolungare la fase sperimentale del Dipartimento di "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta" fino al 31.12.2012, così come precisato nello schema di convenzione approvato con la deliberazione suddetta, di cui è parte sostanziale ed integrante, quale Allegato A.

La deliberazione sopra citata dispone anche, in specifico, che le opportune modifiche nella natura, nell'organizzazione e negli assetti del Dipartimento in parola, saranno disciplinate con appositi atti deliberativi delle Giunte regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta, successivi all'approvazione definitiva del Piano Socio Sanitario della Regione Piemonte 2011-2015, per adeguarlo a quanto nello stesso previsto.

Con D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, è stato approvato il Piano Socio-Sanitario 2012-2015. Tale Piano individua il Dipartimento di Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta tra i progetti speciali di salute; prevede, in particolare, che "[...] Occorrerà una revisione dei compiti di tutte le strutture che sono coinvolte nei processi assistenziali oncologici, al fine di definire con precisione gli specifici compiti ed evitare sovrapposizioni. Si programmano solo due livelli organizzativi, eliminando gli attuali Poli oncologici definiti dalla D.G.R. n. 48-9824 del 30.06.2003 e successive modificazioni:

- Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale;
- Dipartimenti di oncologia delle ASO regionali che a loro volta includono le strutture oncologiche (Divisioni di oncologia ed ematologia presenti nella loro area di competenza). [...]"

Per le motivazioni sopra esposte, si rende, quindi, necessario modificare la D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009, disponendo per l'abolizione dei Poli Oncologici, così come individuati nella stessa.

Permane, stanti le peculiarità connaturate al modello organizzativo ed all'assetto territoriale, l'istituzione del solo Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale della città di Zenica (Cantone di Zenica-Doboj, Bosnia Erzegovina), organizzato e gestito secondo quanto previsto dai Protocolli siglati in merito dalla Regione Piemonte, così come indicato nell'Allegato B alla D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009.

Alla luce di quanto previsto dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2015 e sentito in merito l'Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si ritiene necessario approvare, con il presente atto, la messa a regime del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", con l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, parte sostanziale ed integrante del presente atto, quale Allegato A. La messa a regime del Dipartimento avrà validità dal 1 gennaio 2013.

La Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concordano, inoltre, che le modifiche nel merito già necessarie ed ogni altra a venire, siano oggetto di propri atti deliberativi di approvazione e che non comporteranno integrazioni, né rettifiche alle convenzioni tra le parti, inerenti alle attività di Rete Oncologica.

Inoltre, la D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 prevede che le Aziende Sanitarie facenti parte del Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, sottoscrivano una convenzione per l'attuazione delle attività del Dipartimento stesso.

In considerazione della messa a regime del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", non risulta più necessaria – diversamente da quanto disposto con la sopra citata D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 - la sottoscrizione della convenzione da parte delle Aziende Sanitarie regionali, per l'attuazione delle attività del Dipartimento stesso, in quanto queste ultime rientrano nella normale attività istituzionale che le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a svolgere, in base a quanto disposto dal Piano Socio Sanitario regionale vigente ed a quanto previsto nel Piano di Attività annuale del Dipartimento stesso (approvato ogni anno con deliberazione di Giunta regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta).

Pertanto la D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 viene modificata, eliminando qualunque riferimento alla stipula di una convenzione con le Aziende Sanitarie regionali per l'attuazione delle attività del Dipartimento.

Infine, nel percorso di concretizzazione delle attività del Dipartimento e tenuto conto di quanto previsto dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2015, si rende, contestualmente, necessario apportare una serie di altre modifiche a quanto disposto con le deliberazioni precedenti; in particolare, è necessaria la modifica nella composizione dell'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica (UCR), così come definita nella D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010.

Nella ridefinizione della composizione dell'UCR è necessario tenere conto di quanto disposto con D.G.R. n. 25-13679 del 29.03.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 13-305 del 12.07.2010, con cui è stato approvato lo schema di convenzione – firmato dalle parti in data 3.11.2010- tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'istituzione della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica.

Tale deliberazione prevede che la Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica si realizzi all'interno della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta; in particolare, la suddetta deliberazione prevede che l'Unità di Coordinamento Rete, organo decisionale della Rete stessa, sia integrata nella sua composizione, con la figura del coordinatore della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica.

Per quanto sopra esposto, è quindi necessario modificare la definizione e la composizione dell'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica – individuandola quale “Unità di Coordinamento del Dipartimento funzionale, interaziendale ed interregionale, denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta (UCR)”- come di seguito specificato:

- il Direttore del Dipartimento funzionale, interaziendale ed interregionale, denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, che ne è il presidente ed il rappresentante;
- i Direttori dei Dipartimenti di Oncologia delle Aziende sanitarie regionali, o loro delegati con comprovata esperienza in oncologia;
- il responsabile della struttura di oncologia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato con comprovata esperienza in oncologia;
- il coordinatore della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- un rappresentante dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- un rappresentante del Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO-Piemonte);
- un rappresentante dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Aress, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte;
- un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari (ARESS) della Regione Piemonte,
- 2 Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie del Piemonte, di cui 1 di Azienda Sanitaria Locale ed 1 di Azienda Sanitaria Ospedaliera, o Ospedaliero Universitaria;
- il Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

I componenti dell'UCR saranno nominati con successivo atto dirigenziale della Direzione Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari e Ospedalieri, della Regione Piemonte.

Le modalità di funzionamento dell'UCR sono quelle indicate all'Allegato C della D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009, “Regolamento della Rete Oncologica”, così come modificato con D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010.

La suddetta D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, nell'allegato A, stabilisce che siano, tra gli altri, Organi del Dipartimento:

“i Dipartimenti di Oncologia di tutte le Aziende facenti parte della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, comprese tutte le SO facenti parte dei dipartimenti di Oncologia ed, in particolare:

- SO di Oncologia Medica
- SO di Ematologia
- SO di Radioterapia
- SO di Chirurgia
- SO di Terapia del Dolore
- SO di Endocrinologia

- SO di Epidemiologia dei Tumori
- SO di Dermatologia
- SO di Cure Palliative
- SO di Psiconcologia”

Ai fini di una più corretta e fattiva organizzazione del Dipartimento, in considerazione del carattere funzionale dello stesso e tenuto conto di quanto disciplinato dal Piano Socio Sanitario regionale 2012-2015, non si ritiene opportuno inserire tra gli Organi del Dipartimento le singole strutture sopra elencate, stanti le peculiarità organizzative e gestionali di ogni singola Azienda Sanitaria, che del Dipartimento fa parte. Pertanto, l'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 viene modificato, eliminando il paragrafo sopra citato.

La suddetta D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, nell'allegato A, stabilisce inoltre che il ruolo di Direttore del Dipartimento presupponga un impegno a tempo pieno ed esclusivo e che, qualora venga confermata la messa a regime definitiva del Dipartimento stesso, secondo i termini disposti dal presente atto, il Direttore rimanga in carica per cinque anni. Si ritiene opportuno, nel rispetto della normativa nazionale, eliminare la frase “il ruolo di Direttore del Dipartimento presuppone un impegno a tempo pieno ed esclusivo”.

Per le stesse motivazioni sopra esposte e tenuto conto dalla natura peculiare del Dipartimento in parola – in specifico, per il carattere interregionale – che ne fa un esempio unico ad oggi sul territorio delle due regioni coinvolte, si ritiene inoltre opportuno sostituire il paragrafo “Il Direttore del Dipartimento, qualora venga confermata la messa a regime definitiva del Dipartimento stesso, secondo i termini disposti dal presente atto, rimane in carica per cinque anni” con “L'incarico conferito al Direttore del Dipartimento ha durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore del Dipartimento sarà indicato dall'UCR, a maggioranza assoluta, su proposta congiunta del Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte e dell'organismo corrispondente dell'Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta”.

Tutto ciò premesso;

vista la D.G.R. n. 48-9824 del 30.06.2003;

vista la D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009;

viste le DD.G.R. n. 21-11511 del 3.06.2010, n. 25-13679 del 29.03.2010, n. 13-305 del 12.07.2010;

vista la D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 di approvazione della convenzione per l'istituzione del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta”;

vista la D.G.R. della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2585 del 23.09.2010;

viste le DD.G.R. n. 51-1358 del 29.12.2010 e n. 52-1359 del 29.12.2010;

vista la D.G.R. n. 40-3228 del 30.12.2011 di approvazione del prosieguo, in fase sperimentale, delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta”;

vista la D.G.R. della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 231 del 10.02.2012;

vista la convenzione per l'istituzione della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica, siglata dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 3.11.2010;

vista la convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il prosieguo in via sperimentale delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", siglata dalle parti in data 03.05.2012;

vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 di approvazione del Piano Socio Sanitario regionale 2012-2015;

la Giunta regionale, a voti unanimi

*delibera*

❖ di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", così come indicato nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento. La messa a regime del Dipartimento avrà validità dal 1 gennaio 2013;

❖ di demandare all'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità la stipula della convenzione di cui al paragrafo precedente;

❖ di concordare con la Regione Autonoma Valle d'Aosta che le modifiche già necessarie ed ogni altra a venire, siano oggetto di propri atti deliberativi di approvazione e che non comportino integrazioni, né rettifiche alla convenzione tra le parti, inerenti alle attività di Rete Oncologica;

❖ di modificare la D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009, disponendo per l'abolizione dei Poli Oncologici, così come individuati nella stessa;

❖ di stabilire che permanga, stanti le peculiarità connaturate al modello organizzativo ed all'assetto territoriale, l'istituzione del solo Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale della città di Zenica (Cantone di Zenica-Doboj, Bosnia Erzegovina), organizzato e gestito secondo quanto previsto dai Protocolli siglati in merito dalla Regione Piemonte, così come indicato nell'Allegato B alla D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009;

❖ di modificare la D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, eliminando qualunque riferimento alla stipula di una convenzione con le Aziende Sanitarie regionali per l'attuazione delle attività del Dipartimento, che non si rende più necessaria, in considerazione della messa a regime del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta";

❖ di prendere atto che le attività per il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento rientrano nella normale attività istituzionale che le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a svolgere, in base a quanto disposto dal Piano Socio Sanitario regionale vigente e a quanto previsto nel Piano di Attività annuale del Dipartimento stesso (approvato ogni anno con deliberazione di Giunta regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta);

❖ di precisare che all'attuazione dell'attività istituzionale che le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a svolgere, per il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale, denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio regionale;

❖ di modificare la D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, per quanto attiene la definizione e la composizione dell'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica – individuandola quale "Unità di Coordinamento del Dipartimento funzionale, interaziendale ed interregionale, denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta (UCR)"- come di seguito specificato:

- il Direttore del Dipartimento funzionale, interaziendale ed interregionale, denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, che ne è il presidente ed il rappresentante;
- i Direttori dei Dipartimenti di Oncologia delle Aziende sanitarie regionali, o loro delegati con comprovata esperienza in oncologia;
- il responsabile della struttura di oncologia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato con comprovata esperienza in oncologia;
- il coordinatore della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- un rappresentante dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- un rappresentante del Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO-Piemonte);
- un rappresentante dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Aress, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte;
- un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari (ARESS) della Regione Piemonte,
- 2 Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie del Piemonte, di cui 1 di Azienda Sanitaria Locale ed 1 di Azienda Sanitaria Ospedaliera, o Ospedaliero Universitaria;
- il Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

❖ di stabilire che i componenti dell'UCR siano nominati con successivo atto dirigenziale della Direzione Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari e Ospedalieri, della Regione Piemonte;

❖ di confermare che le modalità di funzionamento dell'UCR sono quelle indicate all'Allegato C della D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009, "Regolamento della Rete Oncologica", così come modificato con D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 e come precisato con il presente atto.

❖ di modificare l'Allegato A, parte sostanziale e integrante della D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, eliminando il paragrafo:

"i Dipartimenti di Oncologia di tutte le Aziende facenti parte della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, comprese tutte le SO facenti parte dei dipartimenti di Oncologia ed, in particolare:

- SO di Oncologia Medica
- SO di Ematologia
- SO di Radioterapia
- SO di Chirurgia
- SO di Terapia del Dolore

- SO di Endocrinologia
- SO di Epidemiologia dei Tumori
- SO di Dermatologia
- SO di Cure Palliative
- SO di Psiconcologia”

❖ di modificare l’Allegato A, parte sostanziale e integrante della D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010, eliminando nel paragrafo” il Direttore del Dipartimento”, la frase:

◆ “Il ruolo di Direttore del Dipartimento presuppone un impegno a tempo pieno ed esclusivo”;  
e sostituendo, nel medesimo paragrafo, la frase:

“Il Direttore del Dipartimento è indicato a maggioranza assoluta dall’Unità di Coordinamento Rete e deve avere i seguenti requisiti” con la frase:

“Il Direttore del Dipartimento deve avere i seguenti requisiti”  
e sostituendo la frase:

◆ “Il Direttore del Dipartimento, qualora venga confermata la messa a regime definitiva del Dipartimento stesso, secondo i termini disposti dal presente atto, rimane in carica per cinque anni”  
con la frase:

“L’incarico conferito al Direttore del Dipartimento ha durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore del Dipartimento sarà indicato dall’UCR, a maggioranza assoluta, su proposta congiunta del Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte e dell’organismo corrispondente dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la messa a regime del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale, denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta"**

La REGIONE PIEMONTE, (omissis), rappresentata nella persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, ARESS, politiche Sociali e politiche per la Famiglia pro tempore, Ing. Paolo Monferino, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita 153 bis

e

la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, (omissis), rappresentata nella persona dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali pro tempore, Dott. Albert Lanièce, (omissis), ai fini del presente atto domiciliato in Aosta, via De Tillier 30

**PREMESSO CHE**

- Le linee guida nazionali concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 100 del 02 maggio 2001 prevedono modalità organizzative coordinate e interdisciplinari tali da garantire l'accompagnamento del paziente oncologico per tutto il percorso preventivo e diagnostico-terapeutico;

**VISTI**

- la legge regionale n. 13/2006 di approvazione del Piano Regionale per la Salute ed il Benessere Sociale della Regione Autonoma Valle D'Aosta per il triennio 2006-2008;
- il protocollo d'intesa stipulato in data 10 giugno 2002 tra le regioni Piemonte e Valle D'Aosta, approvato rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 70-5979 del 07 maggio 2002 e con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1692 del 13 maggio 2002;
- la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, di approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015.
- le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte n. 50-1391 del 20 novembre 2000 (e conseguente determinazione dirigenziale n. 21 del 5 febbraio 2001), n. 48-9824 del 30 giugno 2003, n. 25-15234 del 30 marzo 2005 e n. 33-5539 del 19.03.2007;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 110-3631 del 02.08.2006 e la deliberazione n. 2720 del 22 settembre 2006 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, relative all'approvazione della nuova Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2008;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 21-1151 del 03.06.2009 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 1764 del 26.06.2009 di approvazione della bozza di convenzione per la prosecuzione delle attività di Rete Oncologica, siglata dalle parti in data 05.08.2009;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2585 del 23.09.2010, di approvazione della bozza di convenzione per l'istituzione del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", siglata dalle parti in data 14.03.2011;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 40-3228 del 30.12.2011 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 231 del 10.02.2012 di approvazione dello schema di convenzione per il prosieguo, in via sperimentale delle attività del

Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, siglata dalle parti in data 03.05.2012;

- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n ..... e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, n. .... di approvazione del presente schema di convenzione.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1

##### (Messa a regime del Dipartimento)

E’ stabilita la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

##### Articolo 2

##### (Compiti e funzioni del Dipartimento)

Il Dipartimento espleta i compiti e le funzioni definiti con le deliberazioni di Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 23.09.2010. La Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta si impegnano rispettivamente a definire e ad approvare con propri atti amministrativi, eventuali aggiornamenti concordati in merito all’organizzazione ed alle funzioni del Dipartimento. Le parti concordano, inoltre, che per la durata della presente convenzione, non sussistano a carico della Regione Valle d’Aosta, oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già precedentemente versato per le attività del Dipartimento.

##### Articolo 3

##### (Obiettivi del Dipartimento)

Il Dipartimento persegue, per l’anno 2012, gli obiettivi individuati nel piano di attività del Dipartimento stesso, così come definito all’Allegato B alla D.G.R. n. n. 40-3228 del 30.12.2011 della Regione Piemonte ed all’Allegato A alla D.G.R. n. n. 231 del 10.02.2012 della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Le parti concordano che per gli anni successivi di durata della presente convenzione, gli obiettivi del Dipartimento saranno discussi e concordati come stabilito negli atti deliberativi disciplinanti le attività del Dipartimento stesso.

##### Articolo 4

##### (Durata)

La presente convenzione avrà validità dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, salvo intercorse modifiche nella natura, nell’organizzazione e negli assetti del Dipartimento, da approvarsi con deliberazioni di Giunta delle parti, ovvero salvo disdetta da darsi da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

##### Articolo 5

##### (Rinnovo)

La presente convenzione potrà essere rinnovata, di volta in volta, per periodi non superiori a tre anni, da approvarsi con deliberazioni di Giunta delle parti.

##### Articolo 5

##### (Norme finali)

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rimanda agli adempimenti previsti dalla convenzione stipulata tra le parti per l’istituzione del Dipartimento così come previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 23.09.2010, come modificate dalle deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte n. 40-3228 del 30.12.2011 e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 231 del 10.02.2012 di approvazione del prosieguo, in via sperimentale, delle attività del Dipartimento e

dalle deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte di approvazione della presente convenzione n.  
..... e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. ....

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.  
Torino, lì

Regione Piemonte  
L'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e ARESS  
Ing. Paolo MONFERINO  
.....

Aosta, lì

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
L'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Dott. Albert LANIECE  
.....